

PROVINCIA DI BOLOGNA  
Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti

# NORME DI ATTUAZIONE

Stesura approvata



Piano Provinciale  
di Localizzazione  
dell'Emittenza  
Radio e Televisiva  
(L.R. 30/2000)

# PLERT





## **Norme di attuazione**



## INDICE

<b>Titolo 1</b>	<b>Disposizioni generali.....</b>	<b>7</b>
Art. 1.1	Natura e campo di applicazione del PLERT.....	7
Art. 1.2	Finalità del Piano .....	7
Art. 1.3	Elaborati costitutivi del Piano.....	7
Art. 1.4	Validità del Piano .....	8
Art. 1.5	Efficacia del Piano .....	8
Art. 1.6	Articolazione e carattere delle Norme .....	8
Art. 1.7	Norme di salvaguardia.....	9
Art. 1.8	Definizioni .....	9
<b>Titolo 2</b>	<b>Rapporti con altri strumenti di pianificazione .....</b>	<b>12</b>
Art. 2.1	Rapporto del PLERT con il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze.....	12
Art. 2.2	Rapporto del PLERT con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale .....	12
Art. 2.3	Rapporto del PLERT con la pianificazione urbanistica comunale .....	12
<b>Titolo 3</b>	<b>La protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.....</b>	<b>13</b>
Art. 3.1	Normativa di riferimento .....	13
Art. 3.2	Limiti di esposizione .....	13
Art. 3.3	Valori di attenzione .....	13
Art. 3.4	Obiettivi di qualità .....	13
<b>Titolo 4</b>	<b>Limitazioni alla localizzazione degli impianti .....</b>	<b>15</b>
Art. 4.1	Limitazioni alla localizzazione degli impianti: condizioni di applicazione .....	15
Art. 4.2	Aree con divieto di localizzazione previste dall'art. 4, co. 1 della L.R. 30/2000.....	15
Art. 4.3	Edifici con divieto di localizzazione previsti dall'art. 4, co. 2 della L.R. 30/2000.....	16
Art. 4.4	Limitazioni previste dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale .....	16
Art. 4.5	Limitazioni assunte dal PLERT .....	18
<b>Titolo 5</b>	<b>Determinazioni del PLERT.....</b>	<b>19</b>
Art. 5.1	Determinazioni del PLERT relative ai siti e agli impianti esistenti.....	19
Art. 5.2	Condizioni di ammissibilità per l'individuazione di nuovi siti e criteri di realizzazione.....	23
Art. 5.3	Linee guida per l'integrazione paesaggistica dei siti .....	24
Art. 5.4	Misure per la riqualificazione dei siti.....	24
Art. 5.5	Misure per la mitigazione degli impatti ambientali generati dai siti .....	24
Art. 5.6	Misure per la mitigazione degli impatti sanitari generati dai siti .....	25
<b>Titolo 6</b>	<b>Attività dei Comuni.....</b>	<b>26</b>
Art. 6.1	Adeguamento della pianificazione urbanistica comunale al PLERT .....	26

Art. 6.2	Inserimento nella strumentazione urbanistica di nuovi siti .....	27
Art. 6.3	Autorizzazione degli impianti .....	27
Art. 6.4	Vigilanza e controlli.....	28
Art. 6.5	Piani di risanamento .....	28
Art. 6.6	Sanzioni .....	28
<b>Titolo 7</b>	<b>Aggiornamento del PLERT .....</b>	<b>30</b>
Art. 7.1	Aggiornamento del PLERT .....	30
<b>Titolo 8</b>	<b>Modalità di attuazione del PLERT .....</b>	<b>31</b>
Art. 8.1	Intese ed accordi per la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti o per la realizzazione di sistemi di monitoraggio.....	31
Art. 8.2	Consorzi per la realizzazione e gestione comune degli impianti.....	31
Art. 8.3	Contributi per l'attuazione dei Piani di risanamento .....	31
Art. 8.4	Strumenti per la riqualificazione paesaggistica delle infrastrutture di emittenza radio e televisiva .....	31
<b>Titolo 9</b>	<b>Disposizioni transitorie e finali .....</b>	<b>33</b>
Art. 9.1	Composizione ed attività del Comitato Tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva .....	33
<b>Titolo 10</b>	<b>Allegati.....</b>	<b>34</b>
Art. 10.1	Allegati tematici alle Norme di attuazione .....	34

## **Titolo 1 Disposizioni generali**

### **Art. 1.1 Natura e campo di applicazione del PLERT**

1. Il Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT) è redatto ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/2000: "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".
2. Il PLERT viene redatto come Piano settoriale del PTCP in materia di localizzazione degli impianti fissi di emittenza radio e televisiva.  
In accordo con l'art. 10, co. 4, della L.R. 20/2000, il Piano è predisposto ed approvato nel rispetto delle previsioni, degli obiettivi strategici e delle scelte del PTCP.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del PLERT gli apparati dei soggetti sotto elencati:
  - Ministero degli Interni;
  - Forze Armate;
  - Guardia di Finanza;
  - Corpo forestale;
  - Polizia Municipale;
  - Protezione Civile;
  - Servizi di emergenza sanitaria;
  - Radioamatori.

### **Art. 1.2 Finalità del Piano**

1. Il PLERT detta le norme per conseguire in via prioritaria le seguenti finalità:
  - la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico;
  - la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.
2. Per le finalità di cui al co. 1 il PLERT detta le norme per la localizzazione delle emittenti radio e televisive, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica e nel rispetto dei limiti, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al D.P.C.M. 8/07/2003 e al D.M. 381/1998 .
3. Le finalità sono perseguite:
  - nel rispetto della copertura del servizio;
  - con il minor disagio ad utenti e gestori per la delocalizzazione degli impianti;
  - ispirandosi alle migliori tecnologie.

### **Art. 1.3 Elaborati costitutivi del Piano**

1. Sono elaborati costitutivi del PLERT:
  - il documento intitolato *Quadro conoscitivo* ed i relativi allegati tematici:
    - Allegato A, Schede tecniche dei siti esistenti;
    - Allegato B, Cartografia del Quadro conoscitivo:
      - Tav. 1: Localizzazione e caratteristiche dei siti esistenti;
      - Tav. 2: Stato di fatto e criticità dei siti esistenti;
      - Tav. 3: Livello di compatibilità sanitaria dei siti esistenti;
      - Tav. 4: Valutazione dell'impatto paesaggistico dei siti esistenti;

- Tav. 5: Principali sorgenti di campo elettromagnetico;
- Allegato C, Analisi della visibilità ottica ed indice di servizio dei siti esistenti;
- Allegato D, Matrice di valutazione paesaggistica dei siti esistenti;
  
- il documento intitolato *Relazione illustrativa* ed i relativi allegati tematici:
  - Allegato E, Cartografia di progetto:
    - Tav. 6: Azioni di Piano;
    - Tav. 7: Limitazioni urbanistiche e territoriali alla localizzazione di nuovi siti;
  
- il documento intitolato *Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale* ed i relativi allegati tematici:
  - Allegato H, Studio di incidenza;
  - Allegato I, Cartografia di ValSAT:
    - Tav. 8: Relazione tra i Siti Rete Natura 2000 ed i siti per l'emittenza radio e televisiva.

I tre documenti: *Quadro conoscitivo*, *Relazione illustrativa* e *Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale* (ValSAT) sono raccolti in un unico elaborato denominato *Relazione generale di Piano*.

- il documento intitolato *Norme di Attuazione* ed i relativi allegati tematici:
  - Allegato F, Linee guida per l'integrazione paesaggistica;
  - Allegato G, Compatibilità dei siti e azioni di Piano.

#### **Art. 1.4 Validità del Piano**

1. Il PLERT ha validità giuridica a tempo indeterminato e può essere soggetto a revisioni periodiche nei modi e con le procedure di legge.

#### **Art. 1.5 Efficacia del Piano**

1. Il presente Piano ha efficacia nei confronti delle decisioni di programmazione, trasformazione e gestione del territorio di soggetti pubblici o privati che coinvolgano il campo degli interessi provinciali di cui all'Art. 1.1.
2. Il PLERT acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso della sua approvazione da parte del Consiglio provinciale sul Bollettino della Regione.

#### **Art. 1.6 Articolazione e carattere delle Norme**

1. Le presenti Norme sono espresse in titoli, articoli, commi numerati e capoversi non numerati.  
Negli articoli che seguono, all'inizio di ciascun comma, viene esplicitato con differenti lettere maiuscole poste tra parentesi se la norma costituisce una prescrizione (P), una direttiva (D) o una norma di indirizzo (I).
2. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/2000:
  - a) per *Indirizzi (I)* si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani sott'ordinati, dei piani settoriali del medesimo livello di



- pianificazione o di altri atti di pianificazione o programmazione degli enti pubblici, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali;
- b) per *Direttive (D)* si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sott'ordinati, dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione o di altri atti di pianificazione o programmazione degli enti pubblici;
- c) per *Prescrizioni (P)* si intendono le disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.
3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni più restrittive in materia di tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale, riguardanti aree, immobili o porzioni di essi individuati nel presente Piano e contenute:
- nella legislazione e nella normativa statale e regionale in materia di opere pubbliche, di beni culturali ed ambientali e di aree naturali protette;
  - negli strumenti di pianificazione comunale;
  - in altri piani provinciali o sovraordinati.

#### **Art. 1.7 Norme di salvaguardia**

1. Dalla data di adozione si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 1.8 Definizioni**

##### *Impianto*

L'impianto è costituito dall'insieme delle attrezzature che consentono la trasmissione del segnale su una determinata frequenza. In via generale tali attrezzature sono costituite da: ricevitore e trasmettitore (alloggiate all'interno della struttura di ricovero) ed antenna (installata su un supporto che può essere palo, traliccio o altro).

##### *Postazione*

La postazione rappresenta la struttura tecnologica che ospita uno più impianti di telecomunicazione. Specificatamente si può ritenere come l'insieme della struttura di ricovero delle apparecchiature trasmettenti (ricevitore e trasmettitore) e della struttura di sostegno delle antenne.

In una postazione possono essere presenti più sostegni per le antenne. Le postazioni sono individuate, sulla cartografia, come elementi puntuali con un identificativo composto dal prog\_sito e da una lettera (es. "1 A", "10 A", "10 B", "61 N"). La presenza della lettera "N",

che definisce una postazione equivalente, indica che la postazione indicata sulla cartografia è rappresentativa di più postazioni che non si è in grado di discriminare esattamente.

*Sito*

Il sito è l'area geografica su cui sorgono una o più postazioni di emittenza radiotelevisiva, ed è caratterizzato da connotazioni di tipo urbanistico, ambientale e paesaggistico.

*Sito attivo*

Sito in cui gli impianti presenti diffondono regolarmente il segnale radiotelevisivo.

*Sito disattivo*

Sito di emittenza radio e televisiva che mantiene installate le infrastrutture tecnologiche sebbene non più in esercizio.

*Sito dismesso (con regolare comunicazione / senza regolare comunicazione)*

Area che in passato ospitava un sito di emittenza radio e televisiva ma che attualmente risulta priva di infrastrutture tecnologiche. La dismissione è avvenuta regolarmente quando comunicata agli Organi competenti.

*Emittente radio-TV*

Un'Emittente radio-TV è costituita da un Centro di produzione dei programmi, da un centro di messa in onda, da una struttura tecnica di collegamenti in ponte radio, da una rete di diffusione verso gli utenti, e da una struttura gestionale. Di seguito si precisa il significato di questi termini:

a) Centro di produzione

E' la sede, o le sedi, dove vengono elaborati i contenuti e vengono confezionati i programmi.

b) Centro di messa in onda

A seconda della tipologia dell'Emittente, il Centro per la messa in onda può essere distinto dal Centro di produzione o può coesistere nella medesima struttura. In alcuni casi la gestione tecnica della trasmissione viene effettuata da un "regista" mentre il conduttore si occupa della presentazione dei contenuti (musicali o informativi); in altri casi è lo stesso conduttore che, oltre al lavoro di presentazione, si incarica della gestione tecnica della trasmissione.

c) Struttura tecnica del trasporto in ponte radio

Dalla sede di messa in onda, il segnale destinato alla radiodiffusione sonora o televisiva deve essere trasportato verso i siti di diffusione ("ripetitori") distribuiti sul territorio che si intende servire. La tecnica più diffusa per tale trasporto è quella del collegamento radio punto-punto su frequenze autorizzate dal Ministero delle Comunicazioni e non ricevibili dai normali ricevitori commerciali (es. 2500 MHz).

d) Rete di diffusione

La rete di diffusione consiste in un insieme di impianti di trasmissione operanti sui canali normalmente ricevibili con i ricevitori commerciali

e) **Struttura gestionale**

Oltre alla struttura di gestione del settore amministrativo ed editoriale, in genere è presente una struttura di gestione del comparto tecnico. La struttura di un'Emittente può prevedere, nel caso più complesso, le seguenti figure:

- Editore (proprietario e responsabile del marchio e responsabile dei contenuti);
- Concessionario dell'uso delle radiofrequenze (responsabile del rispetto dei criteri di utilizzo delle radiofrequenze);
- Proprietario degli impianti (che li mette a disposizione per l'attività di diffusione del segnale sul territorio);
- Manutentore degli impianti (responsabile del funzionamento, della continuità del servizio e della manutenzione);
- Proprietario della postazione (intendendo per "postazione" l'insieme delle strutture per il ricovero degli impianti ed il sostegno delle antenne);
- Gestore della postazione (potrebbe non coincidere con il proprietario della postazione, che potrebbe delegare a livello locale la sua conduzione).

*Potenzialità di sfruttamento di un sito*

La potenzialità di sfruttamento di un sito, esistente o di nuova previsione, rappresenta la sua disponibilità ad ospitare postazioni od impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto della L.R. 30/2000 e dei valori di campo elettromagnetico stabiliti dal D.P.C.M. 8/07/2003, attuativo della L. 36/2001 e del D.M. 381 del 10/09/1998.

*Piano di risanamento*

Ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/2000 il Piano di risanamento costituisce lo strumento, elaborato a cura dei gestori, mediante il quale gli impianti esistenti sono adeguati alle norme della stessa legge. Può prevedere tanto la delocalizzazione quanto la riconduzione a conformità sanitaria.

*Fascia di ambientazione*

Al fine di perseguire obiettivi di qualità per la minimizzazione del rischio della popolazione ai campi elettromagnetici il PLERT definisce nell'intorno di 300 m dai siti di emittenza radio e televisiva una fascia di ambientazione definita ai sensi dell'art. A-25, allegato A, della L.R. 20/2000.

Rispetto alla fascia di ambientazione le schede dei siti forniscono una valutazione sulla presenza di recettori sensibili mentre l'art. 6.1, co. 3 delle presenti Norme prevede l'indirizzo di evitare qualsiasi previsione urbanistica finalizzata alla collocazione di recettori sensibili quali aree ed edifici destinati ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche; reciprocamente, nella definizione di nuovi siti di emittenza radio e televisiva vanno evitate localizzazioni poste nella fascia dei 300 m da recettori sensibili.

## **Titolo 2 Rapporti con altri strumenti di pianificazione**

### **Art. 2.1 Rapporto del PLERT con il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze**

1. Ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L.R. 30/2000 il PLERT viene redatto in coerenza con il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze radiotelevisive (PNAF) per quanto attiene alla localizzazione dei siti.
2. Il PLERT sulla base di criticità di carattere sanitario, distingue:
  - siti del PNAF che presentano elementi di criticità;
  - siti del PNAF senza criticità.

Per i siti individuati dal PNAF che presentano elementi di criticità sanitaria la Provincia si fa parte attiva per individuare, in accordo con il Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato territoriale per l'Emilia Romagna e con la Regione Emilia Romagna, soluzioni tecniche o localizzative per il superamento dell'incompatibilità.

### **Art. 2.2 Rapporto del PLERT con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**

1. Il PLERT quale piano settoriale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ne recepisce ed integra i contenuti in materia di localizzazione degli impianti fissi di emittenza radiotelevisiva.
2. Per la definizione della compatibilità territoriale dei siti esistenti il PLERT ha recepito i contenuti normativi del PTCP.
3. All'art. 4.4, per la localizzazione di nuovi siti, sono state recepite le previsioni del PTCP definendo due tipi di zone:
  - a) zone con divieto di localizzazione;
  - b) zone di attenzione per la localizzazione di nuovi siti, soggette a particolari disposizioni.
4. All'art. 4.5 sono riportate le limitazioni previste dal PLERT ad integrazione della normativa di PTCP come previsto dall'art. 10 della L.R. 20/2000.

### **Art. 2.3 Rapporto del PLERT con la pianificazione urbanistica comunale**

1. I Comuni, ai sensi dell'art. 5, co.1, della L.R. 30/2000 adeguano la pianificazione urbanistica comunale alle determinazioni del PLERT con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche e in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 6.1.

### **Titolo 3 La protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**

#### **Art. 3.1 Normativa di riferimento**

1. Costituiscono riferimento normativo nazionale per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio di sorgenti fisse di teleradiocomunicazioni, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz i seguenti documenti:
  - D.M. 381 del 10/09/98, "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";
  - D. Lgs. 259 del 01/08/2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche";
  - L. 36 del 22/02/2001, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
  - D.P.C.M. 8/07/2003, attuativo della L. 36/2001, "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300GHz.

#### **Art. 3.2 Limiti di esposizione**

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz non devono essere superati i *limiti di esposizione* di cui alla tabella 1 dell' allegato B del D.P.C.M. 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci.  
I limiti di esposizione sono definiti ai fini della tutela della salute da effetti acuti e non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori (L. 36/2001, art. 3, co.1; D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 3, co.1).

#### **Art. 3.3 Valori di attenzione**

1. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 3, co.2).

#### **Art. 3.4 Obiettivi di qualità**

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti (D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 4, co.1).

2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi (D.P.C.M. 8 luglio 2003, art.4, co.2).

## **Titolo 4 Limitazioni alla localizzazione degli impianti**

### **Art. 4.1 Limitazioni alla localizzazione degli impianti: condizioni di applicazione**

1. (P) Le limitazioni alla localizzazione degli impianti sono riferite a tre categorie:
  - a) limitazioni urbanistiche definite dalla L.R. 30/2000, efficaci tanto per gli impianti esistenti quanto per quelli di progetto. Queste limitazioni riportate ai successivi artt. 4.2 e 4.3 prevedono, a meno di deroghe specifiche, la delocalizzazione di siti ed impianti nei tempi definiti all'art. 5.1; costituiscono al contempo un riferimento per l'individuazione dei divieti e delle attenzioni per la localizzazione di nuovi siti ed impianti;
  - b) limitazioni territoriali definite dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, efficaci nei confronti dei soli impianti in progetto. Queste limitazioni, di cui al successivo art. 4.4, integrano le precedenti limitazioni nella definizione dei divieti e delle attenzioni per la localizzazione di nuovi siti ed impianti;
  - c) limitazioni territoriali assunte al PLERT ad integrazione della normativa di PTCP, efficaci nei confronti dei soli impianti in progetto. Queste limitazioni, di cui al successivo art. 4.5, integrano le precedenti limitazioni nella definizione delle attenzioni per la localizzazione di nuovi siti ed impianti.

### **Art. 4.2 Aree con divieto di localizzazione previste dall'art. 4, co. 1 della L.R. 30/2000**

1. (P) Le localizzazioni degli impianti di emittenza radiotelevisiva sono vietate, ai sensi dell'art. 4, co.1 della L.R. 30/2000, nei seguenti ambiti territoriali:
  - aree destinate alle seguenti attrezzature:
    - sanitarie;
    - assistenziali;
    - scolastiche;
    - sportive;
  - parchi urbani;
  - zone di parco classificate "A" ai sensi dell'art. 25 della L.R. 6/2005;
  - riserve naturali ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6/2005;
  - ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi;
  - aree comprese in una fascia di rispetto di 300 m dal perimetro del centro abitato definito ai sensi del co. 6 dell'art. A – 5 della L.R. 20/2000, come individuato dagli strumenti della pianificazione urbanistica generale comunale, ovvero dal perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente, definito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/1978.
2. Nel territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di rispetto definita al co. 1 gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi.
3. Ai sensi dell'art. 3, co.3 della L.R. 30/2000 il PLERT, in pendenza dell'attuazione del Piano nazionale per la radiodiffusione televisiva, nonché in assenza dell'emanazione del piano per la radiodiffusione sonora da parte dell'Autorità competente, può

prevedere, motivatamente e temporaneamente, la permanenza degli impianti nelle aree previste all'art.4, co.1 della L.R. 30/2000, fermo restando il rispetto dei valori fissati dal D.M. n. 381 del 1998 e dal D.P.C.M. 8/07/2003 ed evitando, per quanto possibile, la presenza di impianti nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche.

**Art. 4.3 Edifici con divieto di localizzazione previsti dall'art. 4, co. 2 della L.R. 30/2000**

1. (P) Le installazioni di impianti sono vietate sui seguenti edifici:
  - scolastici;
  - sanitari;
  - a prevalente funzione residenziale;
  - vincolati ai sensi della normativa vigente;
  - classificati di interesse storico – architettonico e monumentale;
  - di pregio storico, culturale e testimoniale.

**Art. 4.4 Limitazioni previste dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**

1. (P) La localizzazione di nuovi impianti di emittenza è vietata nelle seguenti aree:
  - *Aree in dissesto*  
Ai sensi dell'art. 6.3, punto 1 viene prescritto che nelle aree in dissesto non è ammessa la costruzione di nuove infrastrutture;
  - *Zone di tutela naturalistica*  
L'art. 7.5 del PTCP prevede l'indirizzo che le Zone di tutela naturalistica non dovranno essere destinate ad insediamenti ed infrastrutture;
  - *Calanchi significativi*  
L'art. 7.6 prescrive al punto 5 che sui calanchi significativi sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti;
  - *Complesso archeologico*  
Il punto 5 dell'art. 8.2 prescrive che nei Complessi archeologici sono ammesse soltanto le seguenti attività e trasformazioni: attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti e degli istituti scientifici autorizzati;
  - *Area di rilevante ed accertata consistenza archeologica* (art. 8.2b);
  - *Visuale della viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare da salvaguardare* (art. 10.10).
2. (P) Zone di attenzione per la localizzazione di nuovi siti, soggette alle disposizioni previste dalle Norme di Attuazione del PTCP :
  - *Abitati da consolidare o trasferire* (art. 6.12);
  - *Sistema di crinale* (artt. 3.2 e 7.1);
  - *Fascia di pertinenza fluviale* (art. 4.4);
  - *Fascia di tutela fluviale* (art. 4.3);



- *Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale* (art. 7.3);
- *Sistema collinare* (artt. 3.2, 7.1 e 10.8);
- *Aree ad alta probabilità di inondazione* (art. 4.5);
- *Zone di tutela di elementi della centuriazione* (art. 8.2);
- *Zone di tutela della struttura centuriata* (art. 8.2);
- *Sistema delle aree forestali* (art. 7.2)

In relazione alla modifica all'art. 10 del PTPR, effettuata con approvazione del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena (Delibera del Consiglio Provinciale n.68886/146 del 14 settembre 2006) sono previste le seguenti fattispecie:

- a) fino all'adeguamento normativo del PTCP della provincia di Bologna sono ammessi gli interventi di cui all'art. 7.2 delle Norme di Attuazione del PTCP;
  - b) ad avvenuto adeguamento normativo del PTCP di Bologna al testo modificato del PTPR è ammesso il rilascio di autorizzazioni per impianti su nuove postazioni, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato F delle presenti Norme;
- *Aree interessate da bonifiche storiche di pianura* (art.8.4);
  - *Alveo attivo ed invaso del bacino idrico* (art. 4.2);
  - *Nodo ecologico complesso* (art. 7.4);
  - *Zone di rispetto dei nodi ecologici* (art. 7.4);
  - *Area di possibile influenza del dissesto* (artt. 6.4, 6.6 e 6.7);
  - *Area di possibile evoluzione del dissesto* (art. 6.4);
  - *Parco regionale* (art. 3.8) ad esclusione delle zone di parco classificate "A" per il divieto di cui all'art. 4, co.co. 1 della L.R. 30/2000;
  - *Area di riequilibrio ecologico* (art. 3.8);
  - *Zona umida* (artt. 3.5 e 3.6);
  - *Parco attuato dalla Provincia di Bologna* (art. 3.8);
  - *Zona di protezione speciale* (art. 3.7);
  - *Sito di importanza comunitaria proposto* (art. 3.7);
  - *Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali – Area di localizzazione dell'intervento* (art.4.6);
  - *Unità Idromorfologica Elementare non idonea ad usi urbanistici* (art. 6.9);
  - *Unità Idromorfologica Elementare idonea o con scarse limitazioni ad usi urbanistici* (art. 6.9);
  - *Unità Idromorfologica Elementare da sottoporre a verifica* (art. 6.9);
  - *Zona 4 - Area da sottoporre a verifica* (artt. 6.5, 6.6 e 6.7);
  - *Ambito ad alta vocazione produttiva agricola* (artt. 11.4 e 11.9);
  - *Ambito agricolo periurbano dell'area bolognese* (artt. 11.4 e 11.10);
  - *Ambito agricolo a prevalente rilievo paesaggistico* ( artt. 11.4 e 11.8);
  - *Crinale significativo* (art. 7.6)

L'art. 7.6 del PTCP rimanda ad una specifica previsione del PLERT definita al successivo Art. 4.5.

Relativamente alle Riserve Naturali Regionali di cui all'art. 3.8 delle Norme di attuazione del PTCP la norma di cui all'art. 4, co.1 della L.R. 30/2000 è più restrittiva e prevede il divieto di nuovi impianti in queste zone.

#### **Art. 4.5 Limitazioni assunte dal PLERT**

##### *1. Crinali significativi individuati dal PTCP*

(P) Ai sensi dell'art. 7.6, co. 4 delle Norme di attuazione del PTCP, per i crinali significativi si prevede che la realizzazione di nuovi siti e postazioni avvenga subordinatamente alla verifica della insussistenza di alternative e secondo le modalità di integrazione paesaggistica contenute nell'Allegato F.

##### *2. Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC)*

(P) All'interno delle Zone di Protezione Speciale e nei Siti di Importanza Comunitaria gli interventi riguardanti i siti, le postazioni e gli impianti, esistenti e di progetto, dovranno avvenire nel rispetto degli obiettivi di tutela stabiliti dalla normativa Comunitaria e Nazionale di riferimento e subordinatamente allo svolgimento della Valutazione di Incidenza (VINCA) di cui al D.P.R. 357 del 8/09/1997 e del D.P.R. 120 del 12/03/2003.

In particolare sono ammessi i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle attrezzature tecnologiche esistenti;
- b) installazione di nuovi impianti su postazioni esistenti subordinatamente al conseguimento dei seguenti obiettivi:
  - riduzione degli impatti mediante l'adozione delle misure precauzionali e di mitigazione contenute nello studio di incidenza allegato alla ValSAT (Allegato H);
  - riduzione degli impatti paesaggistici mediante interventi di riqualificazione, miglioramento funzionale ed impiantistico di siti, postazioni ed impianti esistenti.

La realizzazione di nuovi siti dovrà avvenire secondo le disposizioni di cui all'art. 5.2, co. 2 e 3 e con l'adozione delle misure di compensazione e di mitigazione contenute nella Valutazione di Incidenza ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 24-07-2007.

Lo Studio di Incidenza predisposto dal soggetto proponente, secondo lo Schema n.1 "Contenuti dello studio di incidenza" della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 24-07-2007, dovrà comprendere le misure precauzionali e di mitigazione previste nelle schede predisposte per lo Studio di Incidenza del PLERT (Allegato H).

## **Titolo 5    Determinazioni del PLERT**

### **Art. 5.1    Determinazioni del PLERT relative ai siti e agli impianti esistenti**

1. L'Allegato G delle presenti Norme riporta l'analisi e la valutazione di compatibilità dei siti esistenti in rapporto ai seguenti aspetti:
  - urbanistici (art. 4, L.R. 30/2000);
  - territoriali (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);
  - sanitari (D.M. 381 del 10/09/98 e D.P.C.M. 8 luglio 2003);
  - paesaggistici.

Gli esiti delle valutazioni sopra citate sono riportati graficamente nelle seguenti tavole:  
TAV. 2: Analisi della compatibilità urbanistica e territoriale;  
TAV. 3: Compatibilità sanitaria dei siti;  
TAV. 4: Valutazione dell'impatto paesaggistico dei siti esistenti.
  
2. (P) Le limitazioni urbanistico-territoriali trovano i seguenti casi di deroga:
  - ai sensi dell'art. 2 bis della L. R. 30/2000, introdotto dall'art. 17 della L.R. 4/2007, i divieti di cui ai all'art. 4, commi 1 e 2 della L.R. 30/2000 non trovano applicazione per gli impianti di collegamento punto - punto (ponti radio) e per gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'articolo 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione)";
  - siti individuati dai Piani Nazionali di Assegnazione delle Frequenze.
  
3. (I) Relativamente ai ponti radio il PLERT riconosce comunque un impatto di tipo visivo provocato da queste infrastrutture quando installate sugli edifici di cui all'art. 4, punto 2, lettere b), c), d) della L.R. 30/2000, ossia sugli edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse architettonico e monumentale, di pregio storico - culturale e testimoniale.  
Nel caso di impianti esistenti la Provincia promuove iniziative volte alla mitigazione degli impatti; per i nuovi siti, proposti sugli edifici sopra citati, si dovranno valutare, in via concertativa, soluzioni alternative.
  
4. (D) La valutazione di compatibilità determina azioni di Piano distinte in due categorie, riportate nell'Allegato G:
  - 1) azioni cogenti, derivanti dall'applicazione delle limitazioni urbanistiche, territoriali e sanitarie. Costituiscono azioni destinate a produrre effetti giuridici in rapporto al potenziale utilizzo del sito;
  - 2) azioni supplementari, derivanti da assunti di carattere strategico e qualitativo.  
Le azioni supplementari rappresentano azioni sostenute da politiche attive, derivate dalla concertazione tra Ispettorato Territoriale per le Comunicazioni, Provincia, Comuni, Regione e Gestori.

5. (P) L'applicazione delle azioni di tipo cogente determina la seguente classificazione dei siti esistenti:
- siti da confermare;
  - siti da confermare ma non idonei al potenziamento della struttura;
  - siti da confermare con delocalizzazione di alcune postazioni;
  - siti da confermare promuovendo l'adeguamento urbanistico;
  - siti da non confermare;
  - siti da delocalizzare;
  - siti con permanenza temporanea;
  - siti da risanare;
  - siti confermati con permanenza temporanea di alcune postazioni;
6. (I) L'applicazione delle azioni di tipo supplementare determina la seguente classificazione dei siti esistenti:
- siti da razionalizzare;
  - siti da trasferire;
  - siti di cui occorre verificare l'idoneità ad ospitare nuovi impianti e postazioni;
  - siti da riqualificare;
  - siti da migliorare per gli aspetti funzionali ed impiantistici;
  - siti da monitorare.
7. La classificazione di cui ai commi 5 e 6, riportata nell'Allegato G delle presenti Norme e graficamente nella Tav. 6, assume i contenuti e gli effetti di cui ai commi seguenti.
8. *Siti da confermare*  
(P) Sono i siti in cui nessuna delle postazioni ricade nelle condizioni previste dall'art. 4, commi 1 e 2 dalla L.R. 30/2000 o in aree in contrasto con le disposizioni del PTCP.  
Nei siti confermati è ammesso il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti.  
Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato, salvo modifica delle caratteristiche fisiche o di funzionamento degli impianti stessi, per le quali dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
9. *Siti da confermare ma non idonei al potenziamento della struttura*  
(P) Sono i siti in cui tutte le postazioni ricadono in condizioni di divieto previste dal PTCP ma non tra quelle previste dalla L.R. 30/2000.  
Per questi siti vengono confermate le postazioni e gli impianti esistenti ma non è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni.
10. *Siti da confermare con delocalizzazione di alcune postazioni*  
(P) Siti per i quali solo alcune postazioni ricadono sugli edifici di cui all'art. 4, co. 2 della L.R. 30/2000. Per questi siti è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni limitatamente agli impianti localizzati in postazioni confermate.

11. *Siti da confermare promuovendo l'adeguamento urbanistico*

(P) Siti in cui l'incompatibilità localizzativa derivante dall'art. 4, co. 1 della L. R. 30/2000 non è sostanziale e permette che si operi con variante urbanistica per individuare in corrispondenza del sito un'area idonea, definita secondo le modalità riportate all'art. 6.1 delle presenti Norme.

Per questi siti il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti è subordinato all'adeguamento urbanistico di cui sopra.

12. *Siti da non confermare*

(P) Sono tali i siti dismessi e disattivi che non potranno assolvere alcun ruolo nel sistema provinciale definito dal PLERT.

I siti non confermati non sono pertanto idonei per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti di emittenza radio e televisiva.

Si prevede che nei siti non confermati entro 12 mesi dalla data di approvazione del PLERT sia ripristinato lo status quo ante a cura e spese dei soggetti gestori.

Il procedimento relativo al ripristino dei luoghi viene promosso dal Comune.

13. *Siti da delocalizzare*

(P) Sono i siti in cui tutte le postazioni ricadono nei divieti di cui all'art. 4, co. 2 della L.R. 30/2000.

Ai sensi dell'art. 7, co.3 della L.R. 30/2000, entro 6 mesi dall'approvazione del PLERT i gestori degli impianti da delocalizzare presentano specifici Piani di risanamento (art. 6.6 delle presenti Norme). I Piani di risanamento dovranno essere presentati al Comune ospitante il sito individuato per la destinazione degli impianti.

Qualora i siti confermati dal PLERT non garantiscano la copertura radioelettrica d'origine, le emittenti potranno formulare all'Amministrazione Comunale la richiesta di autorizzazione per installare gli impianti radiotelevisivi in nuovi siti.

L'impossibilità di utilizzare i siti confermati dal Piano dovrà essere comprovata da analisi radioelettriche di confronto tra il servizio svolto nelle attuali localizzazioni e quello che potrà essere realizzato nelle localizzazioni alternative.

14. *Siti con permanenza temporanea*

(P) Ai sensi della L.R. 30/2000, art. 3, co. 3, i siti per i quali può essere prevista motivatamente e temporaneamente la permanenza degli impianti sono quelli che ricadono nelle aree di cui all'art. 4, co. 1.

Il PLERT, per garantire la continuità del servizio pubblico, ha previsto la permanenza temporanea per tutti i siti che ricadono nelle aree di divieto di cui all'art. 4, co. 1, della L.R. 30/2000.

In accordo con quanto previsto dalla Legge 30/2000 la permanenza è prevista sino all'attuazione dei Piani Nazionali di Assegnazione delle Frequenze per la Radiodiffusione Televisiva e Sonora.

I siti in cui è ammessa la permanenza temporanea non sono idonei al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti.

Entro i termini della permanenza temporanea i gestori presentano al Comune domanda di autorizzazione per lo spostamento degli impianti nei siti confermati dal PLERT o nei nuovi siti a tal fine individuati.

Il rilascio della nuova autorizzazione dovrà prevedere l'obbligo di ripristino dello status quo ante a cura e spese dei soggetti gestori.

15. *Siti da risanare*

(P) Quest'azione ricorre per i siti in cui sono stati riscontrati superamenti dei limiti di campo elettromagnetico definiti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e del D.M. 381 del 10/09/1998.

Il risanamento dei siti, previsto dall'art.7 della L.R. 30/2000, può essere attuato:

- con risanamento in loco mediante interventi di natura tecnica;
- con la delocalizzazione del sito secondo le modalità indicate al co. 13.

Nei "Siti da risanare" la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni per gli impianti di emittenza radio e televisiva è subordinata all'avvenuto risanamento del sito.

16. *Siti confermati con permanenza temporanea di alcune postazioni*

(P) Quest'azione ricorre per i siti in cui alcune delle postazioni ricadono nell'ambito nelle aree di cui all'art. 4, co. 1 della L.R. 30/2000.

Per queste postazioni il PLERT prevede, nei tempi previsti dal co. 13 della presente disposizione, il trasferimento degli impianti nell'ambito dello stesso sito o la delocalizzazione in altro sito.

17. *Sito da razionalizzare*

(I) Gli interventi di razionalizzazione del sistema dei siti di emittenza radiotelevisiva sono finalizzati a determinare, con modalità concertative, un'azione di riassetto complessivo della rete di postazioni radiotelevisive dislocate sul territorio provinciale.

Gli obiettivi primari sono quelli di garantire al sistema provinciale dell'emittenza radiotelevisiva un elevato livello di qualità in termini insediativi e di razionale utilizzo delle risorse spettrali.

18. *Sito da trasferire*

(I) L'azione di trasferimento di siti di emittenza radiotelevisiva è perseguita laddove la valutazione complessiva di compatibilità supplementare di un sito abbia evidenziato rilevanti condizioni di criticità, non recuperabili attraverso azioni sul sito stesso.

La scelta di operare il trasferimento di un sito sarà proposta dalla Provincia a tutti gli attori del processo di pianificazione: Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni, Concessionari interessati dal provvedimento, Regione, ARPA, AUSL, Comuni.

19. *Siti di cui occorre verificare l'idoneità ad ospitare nuovi impianti e postazioni*

(I) I siti per i quali viene proposta quest'azione sono solo quelli per i quali è stata verificata una piena compatibilità di tipo cogente e presentano particolari caratteristiche di idoneità (estensione dell'area, dimensioni delle postazioni) per essere potenziati.

20. *Sito da riqualificare sotto il profilo paesaggistico*

(I) Con riferimento alla “Matrice di valutazione paesaggistica dei siti esistenti”, Allegato D al Quadro Conoscitivo del presente Piano, nella quale sono stati definiti i diversi livelli di impatto paesaggistico, distinti in “nullo”, “basso”, “medio” e “alto”, si individuano come siti da riqualificare quelli contrassegnati dal livello “medio” e “alto”.

21. *Sito da migliorare per gli aspetti funzionali ed impiantistici*

(I) Questa azione prevede il miglioramento delle condizioni di accessibilità primaria e secondaria alle postazioni nonché dell’efficienza radioelettrica degli impianti.

22. *Sito da monitorare*

(I) L’azione di monitoraggio, proposta per quei siti nei quali i valori di campo elettromagnetico sono prossimi ai limiti fissati per legge, prevede un controllo programmato dei valori di campo elettromagnetico.

**Art. 5.2 Condizioni di ammissibilità per l’individuazione di nuovi siti e criteri di realizzazione**

1. (D) I nuovi siti di emittenza radio e televisiva sono ammessi per le parti di territorio provinciale riportate alla Tav. 7:
  - a) zone prive di divieti localizzativi ai sensi dell’art. 4 della L.R. 30/2000 e del PTCP;
  - b) zone di attenzione per la localizzazione di nuovi siti, di cui all’art 4.4, co.2 delle presenti Norme. In queste aree gli interventi sono da realizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 5.5.
2. (D) La possibilità di individuare nuovi siti sul territorio provinciale è subordinata alla verifica dell’insussistenza di alternative.  
L’impossibilità di utilizzare i siti confermati dal PLERT dovrà essere comprovata dai proponenti attraverso analisi radioelettriche di confronto tra il servizio svolto nelle attuali localizzazioni e quello che potrà essere realizzato nelle localizzazioni alternative.
3. (D) Nella realizzazione di nuovi siti dovranno essere osservati i criteri per l’integrazione paesaggistica previsti dall’art. 5.3 e definiti nell’Allegato F.
4. (D) Ai sensi dell’art. 5, co.2, della L.R. 30/2000 il Comune può acquisire o, se necessario, occupare d’urgenza ed espropriare le aree per i nuovi siti individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti (art.4, legge 223/1990).
5. (I) La Provincia su richiesta del Comune interessato, può avviare procedure concertative volte all’individuazione di possibili nuovi siti.

### **Art. 5.3 Linee guida per l'integrazione paesaggistica dei siti**

1. (D) Le Presenti norme sono corredate da apposite "Linee guida per l'integrazione paesaggistica dei siti per l'emittenza radio-televisiva" di cui all'Allegato F, contenenti principi operativi finalizzati al migliore inserimento paesaggistico e ad una maggiore compatibilità delle strutture di trasmissione con il contesto territoriale circostante.  
Le suddette Linee guida costituiscono termine di riferimento tecnico-progettuale per la progettazione e la realizzazione:
  - degli interventi di riqualificazione paesaggistica di cui all'articolo 5.1, co. 20 e degli ulteriori interventi sui siti esistenti dettati dal presente Piano;
  - degli interventi relativi ai nuovi siti.

### **Art. 5.4 Misure per la riqualificazione dei siti**

1. La riqualificazione dei siti viene realizzata mediante due tipologie d'intervento:
  - a) (D) I Comuni, in fase di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica al PLERT:
    - valutano le necessità di riqualificazione paesaggistica riferite ai siti di propria competenza;
    - individuano le azioni da intraprendere per abbassare di almeno un livello il valore "alto" o "medio" degli impatti riconosciuti per quei siti, con riferimento alle "Linee guida" per l'integrazione paesaggistica dei siti per l'emittenza radio-televisiva" riportate nell'Allegato "F" delle presenti Norme;
    - definiscono le modalità per attuare concretamente le azioni considerate.
  - b) (I) in merito ai seguenti siti caratterizzati da un alto impatto paesaggistico e un'altissima complessità strutturale:
    - Barbiano (prog\_sito 3) Comune di Bologna;
    - Barbiano Cert (prog\_sito 4) Comune di Bologna;
    - Monte Grande (prog\_sito 61) Comune di Castel San Pietro Terme;
    - Monte Calderaro (prog\_sito 63 ) Comune di Castel San Pietro Terme;
    - Via Serenari (prog\_sito 67) Comune di Castel Maggiore;qualora i Comuni interessati, di concerto con la Provincia, accertassero l'impossibilità di un significativo abbassamento dell'impatto attraverso le azioni previste dal presente Piano, potrebbero prevederne la riqualificazione attraverso la trasformazione in manufatti architettonici che costituiscano punti di riferimento ad alto valore estetico-formale (landmark) procedendo a tal fine di concerto con la Regione e con il concorso dei soggetti gestori, attraverso la promozione di appositi concorsi progettuali.

### **Art. 5.5 Misure per la mitigazione degli impatti ambientali generati dai siti**

1. (D) Nelle zone di attenzione di cui all'art. 4.4, co.2 in sede di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di nuovi siti, postazioni ed impianti dovrà essere verificato il rispetto delle seguenti misure di mitigazione ambientale:
  - *interventi relativi alle postazioni*  
Con l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo si promuove il pieno sfruttamento delle infrastrutture esistenti nell'ambito di ciascun sito. Il rilascio di autorizzazioni per la



realizzazione di nuove postazioni è subordinato alla insussistenza di alternative per la collocazione degli impianti;

- *apparati tecnologici a terra*

Al fine di contenere la rumorosità degli apparati tecnologici a terra essi dovranno essere alloggiati in locali tecnici debitamente insonorizzati;

- *aree scoperte interne al sito*

Compatibilmente con le necessità tecniche relative alla gestione dei siti le aree libere tra i manufatti presenti all'interno dei siti dovranno essere attrezzate a verde con essenze autoctone, riducendo al minimo indispensabile gli spazi impermeabilizzati.

- *linee elettriche*

Le linee elettriche a servizio degli impianti dovranno essere posizionate lungo la viabilità di accesso e, laddove possibile, interrate;

- *aree di cantiere*

Le aree di cantiere dovranno essere contenute al minimo indispensabile e dovrà essere previsto il ripristino dello stato dei luoghi a fine lavori;

- *viabilità di accesso*

La viabilità di accesso al sito dovrà essere limitata a quella esistente e, limitatamente alla fase di cantiere potrà essere ammesso un suo ampliamento; al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi.

#### **Art. 5.6 Misure per la mitigazione degli impatti sanitari generati dai siti**

1. (l) Al fine di mitigare gli impatti sanitari generati dai siti di emittenza radio e televisiva si prevede che gli interventi sui nuovi siti e sui siti esistenti adottino i seguenti criteri di progettazione che coinvolgono sia aspetti strutturali che radioelettrici del sistema d'antenna:

- potenza di trasmissione (deve essere la minore possibile in rapporto alla qualità del servizio che deve essere garantito);
- altezza dell'antenna sul suolo (deve essere la maggiore possibile);
- guadagno del sistema d'antenna (deve essere il minimo possibile verso il luogo da proteggere);
- diagramma di radiazione (deve minimizzare il lobi secondari);
- distanza dal luogo da proteggere (deve essere la massima possibile; il parametro della distanza dovrà però essere sempre confrontato con il diagramma di radiazione al fine di stabilirne la reale efficacia).

## **Titolo 6    Attività dei Comuni**

### **Art. 6.1    Adeguamento della pianificazione urbanistica comunale al PLERT**

1. (D) I Comuni adeguano la Pianificazione Urbanistica comunale al PLERT.
2. (D) L'adeguamento della pianificazione urbanistica comunale al PLERT dovrà avvenire contestualmente alla predisposizione della strumentazione urbanistica prevista dalla L.R. 20/2000 e comunque entro il termine di due anni dalla sua entrata in vigore.  
L'adeguamento prevede le seguenti individuazioni cartografiche:
  - siti censiti dal PLERT  
Saranno riportati come elementi areali, estesi, come individuazione minima, alle aree giuridicamente asservite alle postazioni;
  - fascia di ambientazione definita ai sensi dell'art. A-25, allegato A della L.R. 20/2000;
  - limitazioni urbanistiche definite dall'art. 4, commi 1 e 2 della L.R.30/2000;
  - limitazioni territoriali derivanti dal PTCP;
  - determinazioni del PLERT (art. 5.1 delle presenti Norme).
3. (I) Nella fascia di ambientazione, definita ai sensi dell'art. A-25, allegato A della L.R. 20/2000, va evitata qualsiasi previsione urbanistica finalizzata alla collocazione di recettori sensibili quali aree ed edifici destinati ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche.
4. (D) I Comuni, in relazione alle specifiche situazioni locali, approfondiscono il quadro delle limitazioni urbanistiche ed attuano i contenuti del presente Piano.
5. (D) Ai sensi della legislazione regionale vigente l'adeguamento è realizzato mediante:
  - variante al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 47/1978 qualora il Comune sia dotato di un Piano Regolatore Generale ai sensi della L.R. 47/1978;
  - variante al PSC di cui all'art. 32 della L.R. 20/2000 per i Comuni dotati degli strumenti di pianificazione previsti dalla L.R. 20/2000.
6. (D) In base alla strumentazione urbanistica vigente si distinguono le seguenti modalità di adeguamento:
  - *Comune dotato di Piano Regolatore Generale ai sensi della L.R. 47/1978*  
Le limitazioni urbanistiche e territoriali definite nella Tav. 7 del PLERT saranno inserite tra gli allegati analitici del PRG.  
Gli areali dei siti, inseriti tra le Zone omogenee "F" come "Zone per attrezzature tecnologiche", e le fasce di ambientazione saranno individuati nelle tavole di PRG e disciplinati nelle Norme Tecniche di Attuazione.  
Le azioni sui siti e sulle postazioni esistenti, previste dal PLERT nell'Allegato G, saranno riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione.
  - *Comune dotato o che intende dotarsi degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000*  
Negli elaborati del *Piano Strutturale Comunale* dovranno essere riportate le seguenti individuazioni:
    - limitazioni urbanistiche e territoriali alla localizzazione di nuovi siti definite nella Tav. 7 del PLERT. (tavola di Quadro Conoscitivo del PSC);

- siti individuati dal PLERT definiti come “Aree per gli impianti e le reti di comunicazione” tra le “Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti” di cui all'art. A-25, allegato A della L.R. 20/2000 (tavola di PSC relativa alle dotazioni territoriali);
- fasce di ambientazione relative ai siti individuati dal PLERT; queste individuazioni, definite ai sensi dell'art. A-25, allegato A della L.R. 20/2000 e dell'art. 13.1 del PTCP, verranno individuate tra le dotazioni ecologiche ed ambientali (tavola di PSC relativa alle dotazioni territoriali);
- interventi previsti sui siti e sulle postazioni esistenti in attuazione delle azioni riportate nell'Allegato G del PLERT (Norme di PSC).

Il *Piano Operativo Comunale* individuerà gli interventi sui siti e le postazioni esistenti che, nell'arco temporale della propria validità, dovranno essere realizzati in attuazione delle previsioni del PLERT assunte dal PSC. Tali interventi, relativi agli spazi fisici e alle infrastrutture tecnologiche che compongono i siti, saranno definiti sulla base delle azioni di tipo cogente e supplementare individuate all'art. 5.1 e graficamente nella Tav. 6 di Piano.

Il *Regolamento Urbanistico Edilizio* disciplinerà, con riferimento ai criteri contenuti agli artt. 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, le modalità attuative e gestionali delle “Aree per gli impianti e le reti di comunicazione” e delle “Fasce di ambientazione” relative ai siti individuati dal PLERT.

#### **Art. 6.2 Inserimento nella strumentazione urbanistica di nuovi siti**

1. (D) In base alla strumentazione urbanistica in dotazione presso i Comuni si distinguono le seguenti modalità di inserimento di nuovi siti:
  - *Comune dotato di Piano Regolatore Generale ai sensi della L.R. 47/1978*  
Gli areali dei nuovi siti e delle relative fasce di ambientazione saranno inseriti mediante variante al PRG ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 7, della L.R. 47/1978;
  - *Comune dotato degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000*  
L'inserimento di nuovi siti sarà effettuato mediante variante al PSC di cui all'art. 32 della L.R. 20/2000.

#### **Art. 6.3 Autorizzazione degli impianti**

1. (D) Ai sensi dell'art. 6, co.1, della L.R. 30/2000 gli impianti per l'emittenza radio e televisiva, esistenti e di nuova previsione devono essere autorizzati dal Comune.  
Il procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 87, co.1, del D. Lgs. 259/2003 si applica ai seguenti interventi:
  - installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici;
  - modifica delle caratteristiche di emissione.
2. (D) Qualora per l'installazione di infrastrutture per l'emittenza radio e televisiva sia previsto un titolo abilitativo edilizio il provvedimento autorizzatorio di cui al co. 1 ha come contenuto imprescindibile anche la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia.

3. (D) Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato a norma delle vigenti leggi.
4. Ai sensi dell'art. 2 ter della L.R. 30/2000, introdotto dall'art. 16 della L.R. 4/2007, gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 watt sono soggetti alla sola comunicazione al Comune ed all'ARPA quarantacinque giorni prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli articoli 6 bis e 11 della L. R. 30/2000.

#### **Art. 6.4 Vigilanza e controlli**

1. (D) Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/2000 l'attività di vigilanza e controllo è esercitata dai Comuni avvalendosi dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità di cui all'art. 17 della L.R. 44/1995.

#### **Art. 6.5 Piani di risanamento**

1. (P) Ai sensi dell'art 7 della L.R. 30/2000 gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere adeguati alle norme della stessa legge. L'adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento che prevedono:
  - la riconduzione a conformità nel rispetto dei valori di legge di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 381 del 1998 e dell'art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003;
  - la delocalizzazione derivante dall'applicazione delle limitazioni localizzative di cui all'art. 4 della L.R. 30/2000 o per incompatibilità tra le esigenze di servizio e le modifiche richieste per la riconduzione a conformità.
2. (P) Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al Comune, entro sei mesi dall'approvazione del PLERT, specifici Piani di risanamento con le modalità e i tempi di intervento.
3. (P) I Piani di risanamento sono approvati dal Comune sentita la Provincia interessata e acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 44 del 1995. Gli interventi contenuti in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L'approvazione del Piano di risanamento comprende l'autorizzazione di cui al co. 3 dell'art. 6 della L.R. 30/2000.
4. (P) La delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva e deve essere completata entro sei mesi dall'approvazione del Piano di risanamento.
5. (P) Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla L.R.30/2000 il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.

#### **Art. 6.6 Sanzioni**

1. (D) Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 30/2000 l'attività sanzionatoria è esercitata dai Comuni secondo le modalità riportate ai commi successivi del presente articolo.
2. (D) Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti previsti dalla legge 30/2000 è punito con la sanzione amministrativa prevista dalle vigenti leggi.

3. (D) Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di risanamento è punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato dal Comune, con la sanzione amministrativa di cui al co. 2. In caso di reiterata violazione il Comune provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti.
4. (D) Chiunque installa impianti per l'emittenza radio e televisiva senza la prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali è stata prevista l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa stabilita dalla legge. Qualora l'impianto risulti anche attivato il Comune provvede ad interdirla l'uso.
5. (D) In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. 30/2000 oltre alla sanzione di cui al co. 2 si applica la sospensione degli atti autorizzativi da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.

## **Titolo 7    Aggiornamento del PLERT**

### **Art. 7.1    Aggiornamento del PLERT**

1. (D) Per garantire l'aggiornamento del Piano i Comuni inviano alla Provincia copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.6.3 delle presenti Norme, in attuazione delle determinazioni del PLERT ed in coerenza con le limitazioni urbanistiche e territoriali definite dal Piano.
2. (D) L'aggiornamento del Piano derivante dall'implementazione della banca dati o dalla correzione di errori materiali è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo.

## **Titolo 8    Modalità di attuazione del PLERT**

### **Art. 8.1 Intese ed accordi per la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti o per la realizzazione di sistemi di monitoraggio**

- 1 (l) Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30/2000, la Regione e gli Enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti ovvero di realizzare sistemi di monitoraggio in continuo delle sorgenti. A tal fine possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese ed accordi di programma.

### **Art. 8.2 Consorzi per la realizzazione e gestione comune degli impianti**

1. (l) La Provincia, in accordo con l'art. 89 del D.Lgs. 259/2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche", promuove con i Comuni ed i gestori la coubicazione e condivisione di infrastrutture di emittenza radio e televisiva finalizzate a:
  - garantire i servizi di comunicazione elettronica, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza (D. Lgs. 259/2003, art. 4 "*Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica*");
  - contenere il consumo di suolo per infrastrutture di comunicazione elettronica;
  - limitare l'impatto paesaggistico ed ambientale di siti ed impianti.
2. (l) La coubicazione e condivisione di infrastrutture di emittenza radio e televisiva potranno essere attivate attraverso la formazione di Consorzi di emittenti.

### **Art. 8.3 Contributi per l'attuazione dei Piani di risanamento**

1. (l) Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 30/2000 la Regione per agevolare l'attuazione dei Piani di risanamento, può concedere un contributo ai gestori degli impianti nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela della salute, dell'ambiente o occupazionali e con esclusivo riferimento alle emittenti locali. L'approvazione da parte del Comune del Piano costituisce presupposto necessario per l'ammissione al contributo.
2. (l) La Regione determina i criteri per la valutazione dei progetti, per la definizione delle spese ammissibili, per la concessione e la erogazione dei contributi, nonché le modalità di revoca.

### **Art. 8.4 Strumenti per la riqualificazione paesaggistica delle infrastrutture di emittenza radio e televisiva**

1. (l) Per i siti caratterizzati da un impatto alto o medio, così come individuati nell'Allegato G delle presenti Norme la riqualificazione sarà attuata mediante l'applicazione delle soluzioni di integrazione paesaggistica riportate nell'Allegato F, "Linee guida per l'integrazione paesaggistica" delle presenti Norme.
2. (l) I Comuni, di concerto con la Provincia, promuovono specifici progetti anche mediante concorsi di idee, per i siti riportati nell'Allegato D del *Quadro conoscitivo* e

caratterizzati da un'altissima complessità strutturale, un alto impatto paesaggistico ed ubicati in posizione dominante rispetto ai centri urbani.

La Provincia ed i Comuni si impegnano a rendere fattibili economicamente questi progetti coinvolgendo gli attori, pubblici e privati, utili alla loro realizzazione.

I progetti saranno finalizzati a trasformare le infrastrutture di emittenza radio e televisiva in oggetti architettonici caratterizzati da un'alta qualità estetico-formale, in grado di assumere il ruolo di punti di riferimento territoriale e paesaggistico ("land mark").



## **Titolo 9 Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 9.1 Composizione ed attività del Comitato Tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva**

1. (D) Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 30/2000 il Comitato Tecnico per l'emittenza radio e televisiva è composto dal Presidente della Provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla Provincia di cui uno segnalato dall'ARPA e da un rappresentante o un esperto nominato dal Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi (Co.Re.Com.). Il Comitato è integrato da due esperti di cui uno indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro dalle associazioni a tutela dei consumatori di cui alla L.R. 7 dicembre 1992, n. 45.
2. (D) Sino al recepimento del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva nella pianificazione urbanistica comunale, il Comune autorizza l'impianto su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva.
3. (I) A seguito del recepimento del PLERT nella strumentazione urbanistica, il Comune, nell'ambito del procedimento autorizzativo di un impianto comportante l'individuazione di nuovo sito, può richiedere alla Provincia un parere istruttorio relativo alla compatibilità del nuovo sito con le previsioni del PLERT.

## **Titolo 10 Allegati**

### **Art. 10.1 Allegati tematici alle Norme di attuazione**

1. Costituiscono allegati alle presenti Norme i seguenti elaborati di Piano:
  - Allegato F, Linee guida per l'integrazione paesaggistica;
  - Allegato G, Compatibilità dei siti e azioni di Piano





## **STRUTTURA TECNICA E ORGANIZZATIVA PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO**

### **Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti – Servizio Attuazione del PTCP**

Giuseppe Petrucci (responsabile del procedimento)  
Michele Pasqui (coordinatore tecnico)  
Gualtiero Agazzani (responsabile operativo)  
Manuela Mattei (progetto grafico)  
Antonio Papace (banche dati ed elaborazioni cartografiche)  
Barbara Gualandi  
Lorenzo Perone  
Valeria Restani  
Hanno collaborato Paola Galloro ed Elettra Malossi

### **Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti – Servizio Amministrativo**

Stefano Stagni (responsabile amministrativo)  
Chiara Capelli  
Michela Dotti  
Lisa Mazzoni  
Antonella Pizziconi

### **Settore Ambiente – Servizio Pianificazione Paesistica**

Paola Altobelli  
Giuseppe De Togni  
Daniela Zara

### **Settore Ambiente – Servizio Tutela Ambientale**

Gabriele Bollini  
Simona Tondelli

### **Settore E-government, sistemi informativi e telematica**

Maria Grazia Cuzzani  
Federico Dagna  
Paolo Del Duca  
Marco Molossi

### **Consulente per gli aspetti radioelettrici, elettromagnetici e di telecomunicazioni**

Antonello Giovannelli

**Hanno inoltre collaborato:**

**per ARPA, Sezione Provinciale di Bologna:**

Vito Belladonna

Raffaella Zuin

Bianca Maria Billi

Daniele Bontempelli

Simone Colantonio

Gianni Marchesini

**per l'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni:**

Marco Cevenini

Gianluca Tigretti

Corrado Montalti